



Data 24/12/2024 Protocollo N° 656133 Class: 4.920.01.2 Prat. Fasc. Allegati N° 2

Oggetto: **Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 - nota ministeriale prot. n. 37260-19/12/2024-DGSAF: indicazioni per il territorio regionale.**

Invio a mezzo PEC

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az. ULSS del Veneto

e, p.c., Alla Direzione Agroambiente, programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria

Ai Responsabili Servizi Veterinari delle Regioni e PP.AA.

Ai rappresentanti della filiera avicola

Alle Associazioni di categoria

Al CREV-c/o IZS delle Venezie

Al Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria
(CRN-IA) – IZS delle Venezie

In riferimento a quanto previsto dalla allegata nota ministeriale prot. n. 37260-19/12/2024, relativa a "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria", si forniscono le seguenti precisazioni e indicazioni applicative per il territorio regionale.

Si precisa altresì che le presenti indicazioni, relative al vigente provvedimento ministeriale, superano e sostituiscono le precedenti note regionali in materia di misure nei confronti dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

- 1) **Accasamento di tacchini in ZUR:** le eventuali richieste di deroga al divieto di accasamento di cui all'articolo 2 comma 1 del dispositivo nazionale, dovranno essere inviate via mail a sanita.animale@regione.veneto.it e in cc al CRN-IA (crnia.parerederoghe@izsvenezie.it).

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



- 2) **Movimentazioni da ZUR** (articolo 3, lettere b, d, e): il carico superiore alle 96 ore può essere consentito dalla AULSS a fronte di giustificati motivi (a titolo esemplificativo, in caso di più di 32.000-36.000 tacchini).

Per quanto concerne le **macellazioni** da ZUR, sulla base della attuale situazione epidemiologica e a seguito di valutazione del rischio, si rappresenta che tutti i macelli avicoli della Regione del Veneto sono autorizzati a ricevere capi da allevamenti siti in ZUR anche di altre Regioni, previo rispetto dei controlli *pre moving* di cui all'Allegato 5 della nota ministeriale. Pertanto, fatte salve le misure previste per le ZP/ZS per HPAI, le movimentazioni da ZUR verso macelli del Veneto non dovranno essere preventivamente autorizzate dalla scrivente Regione.

Ugualmente, le **movimentazioni di animali da vita da ZUR** (fuori da ZP/ZS) di altre Regioni verso il territorio regionale sono autorizzate previo rispetto delle misure di biosicurezza durante il trasporto di cui all'Allegato 6 al dispositivo nazionale e, per le pollastre e la selvaggina, previo rispetto dei controlli *pre moving* di cui all'Allegato 5;

- 3) Gli accasamenti di **tacchini e galline ovaiole** in allevamenti ordinari con > 250 capi in **ZA**, di cui all'art. 6, sono consentiti nel rispetto dell'Allegato 2 al provvedimento ministeriale, declinato sul territorio regionale come segue:

- Le Filiere dovranno inviare alle AULSS competenti la programmazione degli accasamenti degli allevamenti di galline ovaiole e di tacchini da carne non ricompresi nelle aree omogenee di cui alla D.G.R. n. 1548/2023;
- Per quanto concerne i tacchini da carne, laddove sono presenti aree omogenee di accasamento, l'autorizzazione degli accasamenti seguirà il consueto iter, con invio della programmazione alla scrivente Regione la quale, sentito il CRN-IA, provvederà alle autorizzazioni del caso;
- Per quanto concerne il rispetto delle misure di biosicurezza pre-accasamento, è responsabilità dell'operatore e del proprietario degli animali garantire il rispetto di quanto previsto all'Allegato A al DM 30/05/23. Le AULSS, sulla base della conoscenza della propria realtà territoriale, possono comunque prevedere che l'accasamento in allevamenti che hanno evidenziato precedenti non conformità "maggiori" o positività per HPAI sia vincolato all'effettuazione di un controllo favorevole per biosicurezza pre-accasamento: in tal caso, procederanno ad apporre in BDN il blocco dell'accasamento, fino all'effettuazione del controllo favorevole.

- 4) Articolo 10, **separazione funzionale**: potranno essere vagliate e autorizzate dalla Regione richieste relative a diverse modalità operative: a tal fine, le filiere devono comunicare alle Regioni interessate le garanzie adottate.

Infine, per quanto concerne le misure conseguenti alla conferma di focolai di HPAI, si ribadiscono le seguenti indicazioni:

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- a) Per quanto concerne le **movimentazioni da ZP/ZS** di focolai di HPAI, in accordo alle altre Regioni coinvolte, per quanto concerne le richieste di deroga per **uova da consumo e da cova**, il nulla osta della Regione di partenza e di destino si deve attendere solo per il primo invio ad un impianto identificato, mentre per successivi invii al medesimo, fatto salvo il puntuale rispetto del protocollo, sarà sufficiente la comunicazione tra l'ATS/ASL di partenza, che rilascia certificazione, e l'ASL di destino.

Parimenti, in accordo con le altre Regioni coinvolte, in merito al rilascio delle deroghe ai divieti di movimentazione da ZP/ZS per HPAI per **pulcini di 1 giorno di Gallus gallus**, si fornisce indicazione che, acquisita la prima autorizzazione dalla Regione di partenza, questa sia da ritenersi valida anche per gli invii successivi. E' fatto salvo il puntuale rispetto del protocollo e l'obbligo di comunicazione, con congruo anticipo, del programma settimanale alla ATS/ASL di partenza e alla Regione competente sullo stabilimento di partenza e alla/e Regione/i competenti sulla destinazione ai fini del successivo inoltra alle ATS/ASL, anche in ordine alla sorveglianza ufficiale da attuarsi nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni.

- b) Infine, si allega alla presente un aggiornamento da parte del CRN-IA del **protocollo per la movimentazione di pollina e lettiera da ZP/ZS**, precedente formalizzato sul territorio regionale con nota n. 553325 del 28/10/24.

A tal riguardo, si evidenzia che le movimentazioni di pollina e lettiera da focolaio, ZP e ZS, se destinate ad aree/impianti siti in Veneto, vengono autorizzate direttamente dalla Az. ULSS.

Nel caso in cui il destino sia un impianto/sito localizzato fuori dal Veneto, è necessario richiedere un parere alla scrivente Regione, scrivendo a sanita.animale@regione.veneto.it e in cc a crnia.parerederoghe@izsvenezie.it, che si rapporterà con la Regione di destino, ai fini delle autorizzazioni di competenza.

Allo stesso modo, la **movimentazione di carcasse dalle zone di restrizione ZP e ZS**, quando diretta ad impianto sito sul territorio regionale, è autorizzata direttamente dalla AULSS competente per territorio che provvede a rilasciare certificazione per destinazione ad impianto riconosciuto ai sensi del Reg (CE) 1069/2009. Nel caso eccezionale in cui, invece, il destino delle carcasse sia fuori Regione, dovrà essere inviata apposita e motivata richiesta alla scrivente Regione, utilizzando i suddetti indirizzi e-mail.

Nell'invitare le SS.LL. a divulgare la presente nota a tutti gli interessati, si porgono distinti saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE,
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

il Direttore
dr.ssa *Francesca Russo*

Responsabile dell'istruttoria:

U.O. Sanità Animale e farmaci veterinari:

dott. Michele Brichese - Tel. 041-2791303 - e-mail: michele.brichese@regione.veneto.it

Referente dell'istruttoria:

dott.ssa Laura Favero - Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

PROTOCOLLO REGIONALE RELATIVO ALLA MOVIMENTAZIONE DI POLLINA E LETTIERA DA FOCOLAI E DA ALLEVAMENTI RICADENTI IN ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA.

DA FOCOLAIO

- **Pollina**

La pollina presente negli allevamenti sede di focolaio deve essere mantenuta in loco e ricoperta con un telo impermeabile, eventualmente aspersa in superficie con idoneo prodotto e stoccata (cfr. Manuale operativo Influenza aviaria rev 2023). Lo stoccaggio in cumulo deve essere mantenuto per 42 giorni, trascorsi i quali può essere autorizzata dal SV competente sul focolaio la movimentazione in vincolo con destinazione diretta verso un impianto di trattamento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 previo nulla osta del SV competente sullo stabilimento di destino che provvedere a una valutazione del rischio in merito alla presenza di allevamenti avicoli nell'area di destino, anche al fine dell'individuazione del percorso a minor rischio.

Deve essere sempre garantito il rispetto delle misure di biosicurezza per il carico e trasporto incluse le pulizie e disinfezioni dei mezzi.

La pollina del focolaio non potrà essere in ogni caso destinata ad uso agronomico.

- **Lettiera**

Deve essere mantenuta, eventualmente aspersa in superficie con idoneo prodotto, stoccata all'interno dei capannoni, per 42 giorni, trascorsi i quali può essere autorizzata dal SV competente sul focolaio la movimentazione ad impianto di trattamento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 o ad impianto di biogas o per uso agronomico.

Deve essere sempre garantito il rispetto delle misure di biosicurezza per il carico e trasporto incluse le pulizie e disinfezioni dei mezzi.

Si precisa che il conteggio dei 42 gg decorre dal termine delle operazioni di disinfezione preliminare post abbattimento del focolaio, al fine di assicurare un periodo di stoccaggio adeguato per inattivare il virus.

DA ZP

- **Pollina/Lettiera**

Devono essere mantenute in loco per 42 gg, trascorsi i quali può esserne autorizzata dal SV competente la movimentazione con destinazione diretta verso un impianto di trattamento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 o a impianto di biogas o a uso agronomico con spargimento sui campi.

Deve essere garantito il rispetto delle misure di biosicurezza per il carico e trasporto incluse le pulizie e disinfezioni dei mezzi.

Eventuali deroghe verranno considerate a livello regionale su segnalazione del SV competente e in ogni caso potranno essere rilasciate, sentito il parere del CNR, trascorsi 21 giorni di cumulo per invio diretto ad un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. CE 1069/2009 o a impianto di biogas con le caratteristiche sotto riportate, previa valutazione del rischio in merito alla presenza di allevamenti avicoli nell'area di destino, anche al fine dell'individuazione del percorso a minor rischio.

Una volta scaduti i termini per la ZP, si dovranno applicare le misure previste per la ZS, fino alla chiusura di quest'ultima.

DA ZS

- **Pollina/Lettiera**

Devono essere mantenute in loco per 42 gg, trascorsi i quali può esserne autorizzata dal SV competente la movimentazione con destinazione diretta verso un impianto di trattamento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 o a impianto di biogas o a uso agronomico con spargimento sui campi.

Laddove non sia possibile il cumulo per 42 giorni, può esserne autorizzato dal SV competente, trascorsi 21 giorni, l'invio diretto ad un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. CE 1069/2009 o a impianto di biogas con le caratteristiche sotto riportate, previo nulla osta del SV competente per destinazione in base di una valutazione del rischio in merito alla presenza di allevamenti avicoli nell'area di destino, anche al fine dell'individuazione del percorso a minor rischio.

PRECISAZIONI:

- Si precisa che in ZP e ZS il conteggio dei giorni decorre dall'istituzione della zona stessa che ha comportato lo stoccaggio in ragione del divieto di spostamento. Ciò vale anche laddove vi siano ovaiole presenti.
- Qualora gli allevamenti, grazie alla favorevole situazione epidemiologica, ricadano in aree nelle quali le zone di restrizione sono tutte revocate prima che siano trascorsi 42 giorni, le restrizioni alle condizioni di invio della pollina e della lettiera da detti allevamenti non sede di focolaio, sono da intendersi anch'esse revocate.
- **Caratteristica impianto biogas:** deve essere garantita temperatura di esercizio non inferiore a 35°C per almeno 30 giorni o in alternativa, deve essere operativo impianto di pretrattamento - unità di pastorizzazione- che garantisca il raggiungimento di 70 °C entro 1 ora con digestato che permanga in vasca di stoccaggio non meno di 50 giorni.